



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO  
AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Prot. n. \_\_\_\_\_/GR/36/08

Roma, \_\_\_\_\_

Alle Società controllate della Regione  
Lazio

e p.c.

Ai collegi sindacali delle società controllate  
dalla Regione Lazio

**OGGETTO: Nota esplicativa in ordine alla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29 marzo 2019.**

Si fa riferimento l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il quale ha disposto che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*.

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui al citato articolo 19, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 161 del 29 marzo 2019<sup>1</sup> nella quale ha individuato gli obiettivi per il triennio 2019-2021.

---

<sup>1</sup> Avente ad oggetto “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”.

Preliminarmente occorre far presente che il termine “spese di funzionamento” indicato dal legislatore al fine di fissare obiettivi annuali e pluriennali delle società controllate ha posto le amministrazioni pubbliche, nell’ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il tema dell’individuazione delle voci di costo da considerare “spese di funzionamento”, tenuto conto che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art. 2425 del codice civile.

A tal riguardo, nell’individuazione dei costi da considerare ai fini del contenimento degli stessi, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 161/2019, ha circoscritto il perimetro di applicazione alle voci di costo strettamente connesse alla gestione caratteristica aziendale, costituita dai componenti negativi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata<sup>2</sup>.

In sostanza, la Giunta regionale ha inteso individuare le voci di costo inerenti alla spesa ricorrente e prevedibile (quali: spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; spese per servizi; spese per godimento di beni di terzi; spese per il personale; oneri diversi di gestione) ed ha escluso, invece, gli oneri privi di esborso monetario (quali tipicamente gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti). In ordine alle voci di costo individuate, infatti, sussiste un diretto potere di intervento da parte dell’organo amministrativo.

Posto quanto sopra, al fine di dare attuazione agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 161/2019, si illustrano qui di seguito talune indicazioni applicative del provvedimento in argomento, rese opportune anche alla luce delle richieste pervenute in tal senso, anche per le vie brevi, da parte di talune società in indirizzo.

---

<sup>2</sup> Punto 43 del principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi di bilancio” (marzo 2018).

La prima notazione va fatta per la voce 6 “Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” che, per la natura delle spese che accoglie, deve essere considerata in combinazione con la voce 11 “Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” che accoglie le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative alle spese indicate alla succitata voce 6. Infatti, sommando algebricamente gli importi registrati nelle voci 6 ed 11 si ottengono i consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio.

Una particolare notazione va fatta anche per la voce 14 “oneri diversi di gestione”, in quanto, anche a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, detta voce 14 del conto economico contiene voci eterogenee e di varia natura (in particolare il citato decreto n. 139/2015 ha eliminato la distinzione tra attività ordinaria ed attività straordinaria del conto economico, comportando un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria).

In tale ottica, sono da ritenersi oneri non ricorrenti e non facilmente prevedibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sopravvenienze passive, le minusvalenze, le insussistenze dell’attivo, le imposte e tasse, e, pertanto, tali costi, pur ricompresi all’interno della voce 14 “oneri diversi di gestione”, sono da ritenere esclusi dal novero dei costi di funzionamento.

Inoltre, la deliberazione di giunta regionale n. 161/2019, in caso di ampliamento della sfera di operatività della società determinato da un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato, giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale. In tale contesto si specifica che un aumento del valore della produzione, non determinato da ricavi di natura ordinaria, bensì determinato da fattori straordinari (ad esempio da sopravvenienze attive, plusvalenze, ecc.) non potrà essere considerato ai fini dell’esclusione. Tali voci, infatti, di natura straordinaria, in seguito alle modifiche del decreto 139/2015, vanno inserite nell’ambito della voce A5 “altri ricavi e proventi”.

Con riferimento al “settore” del Trasporto Pubblico Locale, oggetto di specifico contesto normativo regolatore, è opportuno che siano da ritenersi escluse dal novero dei costi di funzionamento (i) le spese per i “canoni di leasing” sostenuti per l’acquisto dei “veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto passeggeri”, ricomprese all’interno della voce 8 “godimento beni di terzi”, in quanto assimilati agli oneri di ammortamento dal Decreto Ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018, recante “*Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi criteri di aggiornamento e di applicazione*” e (ii) le spese per le “provvigioni/aggi” riconosciuti ai rivenditori dei “Titoli di Viaggio”, ricomprese all’interno della voce 7 “spese per servizi” in quanto oggetto di un specifico vincolo definito normativamente (rapporto tra “ricavi da traffico e costi operativi” previsto al comma 5 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997).


Inoltre, è opportuno che, dai costi di funzionamento individuati nel provvedimento in argomento, siano da ritenere esclusi anche gli oneri generati da fattori esogeni (si considerino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le variazioni di prezzo del carburante o variazioni dei prezzi dei beni e servizi soggetti all’andamento del mercato) e più in generale gli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle attività, su indicazione della Regione e, pertanto, non determinabili da parte dell’organo amministrativo.

Relativamente, invece, all’esclusione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, delle spese sostenute con fondi provenienti dall’Unione europea, si ritiene di specificare che siano da considerarsi tali tutte quelle spese necessariamente sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall’Unione europea. In tali casi la valutazione in merito all’inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell’organo interno di controllo.

Con specifico riferimento alla spesa del personale, di cui al comma 1, lettera B), punto 9, dell’articolo 2425 del codice civile, le indicazioni applicative del provvedimento di indirizzo n. 161/2019, saranno illustrate, se del caso, mediante successiva nota esplicativa della struttura regionale di riferimento.

In fase di prima applicazione del provvedimento in argomento, le società controllate che alla data di pubblicazione della Deliberazione 29 marzo 2019, n. 161 (pubblicata sul BURL n. 30 del 11.04.2019) avessero ottenuto da parte della Regione Lazio l'autorizzazione del "budget" dell'esercizio 2019, dovranno - nell'ambito della relazione sul governo societario di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, - motivare le voci delle "spese di funzionamento" che nell'esercizio 2019 dovessero registrare un eventuale scostamento negativo "rispetto ai valori registrati nel bilancio d'esercizio 2018", con separata evidenza dei contenimenti registrati rispetto al "budget" dell'esercizio 2019 autorizzato dalla Regione Lazio.

Da ultimo si richiama l'attenzione dei collegi sindacali, cui la presente nota è inviata per conoscenza, sulla vigilanza in ordine all'osservanza degli adempimenti derivanti dal provvedimento della Giunta regionale n. 161/2019.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Filippo Barbagallo)  


IL DIRETTORE  
(Dott. Marco Marafini)  
